



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 205

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 29 del 09-03-2021

**OGGETTO:ORDINANZA REGIONE MARCHE N. 10 DELL'8.3.2021 SOSPENSIONE SERVIZIO
TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA A FAR DATA DAL 10.03.2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Adele Ciccangeli responsabile dell'Area Affari Generali, area in cui ricadono anche i Servizi scolastici;

Premesso che con determinazione n.573 del 30.12.2016 (R.G. 1290) del Dirigente della SUA della Provincia di Fermo è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico nel comune di Montegiorgio per gli aa.ss. 2016/2017 (dal 01.01.2017), 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 alla Ditta "AUTOSERVIZI PORTESI s.r.l." con sede legale a Montegiorgio (FM), Via Rossini, 5 - c.f. e p.i. 00445530447 per l'importo netto di aggiudicazione, oltre IVA: € 512.312,50 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €0,00 e l'esito della gara è stato pubblicato sul sito della SUA di Fermo in data 02.01.2017 e sul sito istituzionale del Comune di Montegiorgio.

Richiamata la determinazione n. 1 del 02.01.2017 con la quale si è stabilito di AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la gestione del servizio di trasporto scolastico nel comune di Montegiorgio per gli aa.ss. 2016/2017 (dal 01.01.2017), 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 alla ditta "AUTOSERVIZI PORTESI s.r.l." con sede legale a Montegiorgio (FM), Via Rossini, 5 - c.f. e p.i. 00445530447 per l'importo netto di aggiudicazione, oltre IVA: € 512.312,50;

Visto il contratto sottoscritto in data 16.11.2017, repertorio: 189/2017 Estremi registrazione all'Agenzia delle Entrate di Fermo Serie: 1T Numero: 3862 del 18.12.2017;

RAVVISATO che:

- con ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 6 del 26.02.2021, allo scopo di contrastare e contenere il contagio da Sars-CoV-2 si stabiliva, tra l'altro, per le province di Ancona e Macerata il ricorso alla didattica digitale integrata al 100 per cento per le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, fatta eccezione per il primo anno di frequenza, e per le scuole secondarie di secondo grado;

- con ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 05.03.2021, allo scopo di contrastare e contenere il contagio da Sars-CoV-2 a decorrere dalle ore 00:00 del 6.03.2021 e fino alle 24:00 del 14.03.2021 si stabiliva che nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino, le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie adottano forme di organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

-con ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 10 dell'8.03.2021 allo scopo di contrastare e contenere il contagio da Sars-CoV-2 a decorrere dalle ore 00:00 del 10.03.2021 e fino alle 24:00 del 14.03.2021 si stabiliva l'applicazione delle misure di contenimento del contagio in Zona rossa di cui al capo V del DPCM 02.03.2021;

Verificato che il DPCM 02.03.2021 prevede dal 6 marzo, nelle zone rosse, la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

VISTO l'articolo 107 del codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 2-3-7 che novellano:

“2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.”

Ai sensi del 107 la sospensione del contratto è disposta, per il tempo strettamente necessario, dal direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che non permettano ai lavori la normale prosecuzione, oppure dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

In merito alle più spinose questioni della durata del contratto e pagamento del corrispettivo, il legislatore stabilisce che il RUP nel disporre la ripresa dell'esecuzione indichi un nuovo termine contrattuale. È previsto un indennizzo per l'affidatario del contratto solo qualora il periodo di sospensione sia superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto o comunque superiore a sei mesi.

Considerato che con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 il Governo ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza (prima fissato al 31 gennaio 2021) in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nella specie il Covid-19.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 26 del 06.03.2021 con la quale, tra l'altro, si è stabilita la sospensione, per le regioni citate in narrativa ed interamente richiamate, del contratto di trasporto scolastico limitatamente al servizio di trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado attualmente in essere con la ditta AUTOSERVIZI PORTESI SRL ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016, dal giorno 06.03.2021 al 14.03.2021 e a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 05.03.2021, e, comunque, fino al termine della sospensione delle lezioni scolastiche in presenza;

Ritenuto di dover sospendere il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo a far data dal 10.03.2021 fino al 14.03.2021 e, comunque, fino al termine della sospensione delle lezioni scolastiche in presenza come determinato dal DPCM 02.03.2021 per la “Zona rossa”;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2017;
- il D. Lgs n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento/Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. La sospensione, per le regioni citate in narrativa ed interamente richiamate, del contratto di trasporto scolastico alunni della scuola dell'obbligo attualmente in essere con la ditta AUTOSERVIZI PORTESI SRL ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016, dal giorno 10.03.2021 al 14.03.2021 a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 10 del 08.03.2021, e, comunque, fino al termine della sospensione delle lezioni scolastiche in presenza;

2. Di prevedere prima della conclusione del contratto con la ditta AUTOSERVIZI PORTESI SRL per il servizio di trasporto scolastico la determinazione di un nuovo termine di durata contrattuale:

- pari a quello non svolto oggetto di sospensione;
- nonché di pari remuneratività rispetto al segmento di prestazione contrattuale che non è stato possibile eseguire;

così come stabilito sia dall'art. 107 c. 3 del D. Lgs 50/2016 del "Codice dei contratti pubblici" nonché dall'art. 23 c. 3 del D.M. 49/2018;

3. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal DL. n. 174/2011 convertito nella Legge n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Ciccangeli Adele



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 09-03-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 05-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-05-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14-05-2021 al 29-05-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 718 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott.ssa Adele Ciccangeli